

**SENTENZA**  
Nr. .... 96 .....  
In data 22/01/10 .....  
Nr. Cron: 432 .....  
Nr. Rep. 258 .....

1

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI MODENA**  
Sez. I° civile

SENT.N.  
R.G.N.  
CRON.N.  
REP.N.

*Il Giudice, dott. ALESSANDRO FAROLFI*  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 8919/06 R.G.

Emessa il:

promossa

IL CASO.it

Depositata

**F.**

con l'Avv.to 1      **DA**      come da mandato in margine all'atto  
di costituzione quale nuovo difensore

OGGETT

**ATTRICE**

**CONTRO**

**MI s.r.l.,**


con l'Avv.      giusto mandato in calce alla copia notificata  
dell'atto introduttivo

**NONCHE'**

**LI**

con l'Avv. V.      giusta procura posta in calce  
all'atto di citazione notificato

**CONVENUTI**



## CONCLUSIONI

**Come da verbale di causa in data 04/06/2009 di seguito richiamate.**

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la società FARK s.p.a. evocava in giudizio la società METRO s.r.l. e la terza acquirente LEONI s.r.l., esponendo che con sentenza n. 369/04 depositata il 07/10/2004 il Tribunale di Crema aveva disposto il trasferimento della proprietà di un macchinario dall'attrice alla società acquirente Metro s.r.l. che era stata contestualmente condannata a versare alla prima la somma di Euro 55.000 + IVA ed interessi legali, nonché alla refusione delle spese di lite. Nelle more del gravame proposto avverso detta decisione, di cui la Corte d'Appello di Brescia aveva respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, la società FARK aveva intrapreso esecuzione relativamente al cpo di condanna alle spese di lite, scoprendo che la propria debitrice METRO s.r.l. aveva conferito tutti i propri beni immobili in una diversa società Leoni s.r.l., che presentava lo stesso amministratore e la medesima compagine sociale della conferente.

Tanto premesso, ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., l'attore concludeva chiedendo revocarsi e dichiararsi l'inefficacia dell'atto di scissione e conferimento dei predetti beni immobili del 14/03/2006, rogito Notaio dott. Zivieri di Modena, con ogni conseguenza di legge; con vittoria di spese.

Si costituiva la società Metro s.r.l. rilevando l'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria esperita, posto che nel procedimento di fusione (e di scissione societaria) l'unica forma di tutela dei terzi creditori è rappresentata dall'apposita opposizione da farsi valere nelle forme e nei termini di cui agli art. 2503, 2504 e 2506 ter c.c.; nel merito venivano contestati i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria. La convenuta concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese.



Analoga posizione difensiva era assunta dall'altra convenuta Leoni s.r.l. Espletati gli incumbenti di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e su concorde richiesta delle parti rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni come dianzi riportato, la causa era infine trattenuta in decisione da questo giudice all'udienza del 04/06/2009, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.  
E' noto come l'azione revocatoria ordinaria o *actio pauliana* si collochi fra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Se, infatti, l'art. 2740 c.c. destina il patrimonio del debitore a garanzia delle ragioni dei suoi creditori, è evidente come eventuali atti di disposizione posti in essere dal debitore possano produrre l'effetto di frustrare detta garanzia e, verificatosi l'inadempimento, impedire l'esecuzione coattiva sui beni del debitore e con essa la soddisfazione del credito attraverso l'esecuzione forzata in forma generica.

Da qui sorge l'interesse dei creditori a porre in essere rimedi processuali che consentano il soddisfacimento dei creditori sui beni usciti dal patrimonio del debitore attraverso il meccanismo della revoca dell'atto lesivo della garanzia o, meglio, dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo, con la conseguenza che il creditore agente in revocatoria potrà soddisfarsi sul bene che ha formato oggetto dell'atto revocato come se lo stesso facesse ancora parte del patrimonio del debitore.

2.

Nel caso di specie si pone peraltro il problema del concorso fra tale tipo generale di azione e la disciplina della scissione societaria che, in virtù del richiamo operato dall'art. 2506 ter c.c., risulta modellata su quella della fusione societaria.



In tale ambito sono previste particolari forme di pubblicità notizia per rendere l'operazione opponibile ai terzi creditori, cui è concesso dall'art. 2503 c.c. un'azione di opposizione da svolgersi prima del perfezionamento della vicenda societaria ed entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di fusione (o scissione).

Eseguite dette formalità opera un divieto di pronuncia dell'invalidità dell'atto, ai sensi dell'art. 2504 quater c.c., che invece fa salvo il diritto al risarcimento del danno per i soci ed i terzi eventualmente danneggiati dall'operazione. Resta ferma, inoltre, a tutela dei creditori sociali, la responsabilità solidale – nei limiti del valore del patrimonio netto assegnato o rimasto – delle società coinvolte.

La previsione di un meccanismo speciale di opposizione da parte dei terzi creditori eventualmente danneggiati dall'operazione, da esercitarsi entro un termine di decadenza di sessanta giorni dall'iscrizione della delibera che fa luogo alla fusione o scissione societaria, decorso il quale non è più possibile far valere l'invalidità dell'operazione, ben si spiega considerando che gli atti in questione non mirano tanto (o non solo) a realizzare una vicenda traslativa della proprietà, bensì operano l'implementazione o costituzione di un soggetto giuridico societario, di cui si realizza un più complessivo assetto patrimoniale ostensibile ai terzi, di cui occorre conseguentemente garantire una certa stabilità e certezza giuridica.

Simili considerazioni valgono, ad avviso del giudicante, anche nei confronti dell'azione revocatoria ordinaria, considerando che se l'effetto ultimo della stessa è volto a consentire il soddisfacimento coattivo del creditore sui beni del proprio originario debitore (come se essi non fossero usciti dal patrimonio di quest'ultimo soggetto attraverso l'atto revocando), la disciplina legale dell'operazione societaria considerata già consente un simile risultato, sia pure non negando la soggettività del nuovo ente societario, la cui responsabilità si aggiunge (vuoi a titolo risarcitorio vuoi per garanzia di solidarietà) a quella della società originaria scissa.

E' noto che in dottrina si contrappongono, peraltro, due diversi indirizzi.

Il primo e preferibile orientamento ritiene che l'azione revocatoria sia incompatibile con l'istituto della scissione. Decorso inutilmente il termine



fissato per l'opposizione, gli effetti della scissione sarebbero irretrattabili, ed ai creditori della società scissa, salvo il diritto al risarcimento del danno, rimarrebbe soltanto di far valere la responsabilità solidale delle società beneficiarie della scissione che, ai sensi dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c., risponderanno nei limiti del patrimonio netto loro assegnato. Tale assunto sembrerebbe confermato dall'opinione secondo la quale le norme sulla scissione sarebbero un "sistema chiuso" non integrabile dalle disposizioni generali.

La ratio dell'irretrattabilità degli effetti della scissione sarebbe da ricercare, in questa prospettiva, nell'intenzione del legislatore della riforma di istituire un sistema basato sulla tassatività degli strumenti di tutela; e ciò a garanzia della funzione riorganizzativa riconosciuta alla scissione. Su questa linea si muove la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 11/01/2001, dove il Tribunale ha affermato il principio per cui *"E' inammissibile l'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fallim. mediante l'accertamento della nullità e della inefficacia di una (già perfezionata) scissione di società"*.

In senso apparentemente opposto si muove, con sentenza resa in data 02/09/2003, il Tribunale di Livorno, la cui massima afferma che: *"L'atto di scissione della società ai sensi dell'art. 2504 septies codice civile [n.d.r. ora art. 2506] può formare oggetto di revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fallimentare"*.

Nel caso deciso dai giudici toscani, peraltro, alla scissione parziale di società era seguita un'incorporazione della beneficiaria di nuova costituzione in una società preesistente, della quale la società scissa era debitrice. Il curatore, qualificando l'operazione come pagamento con mezzi anormali, ne aveva chiesto la revoca ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 l.f.; lo stesso, tuttavia, aveva trascurato di impugnare insieme alla scissione anche la separata fusione per incorporazione. Il Tribunale ha perciò statuito che *"il solo atto di scissione (unico oggetto della proposta azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fallim.), disgiunto dal successivo atto di fusione (non impugnato con detta azione), non può configurare [...] alcun pagamento effettuato con mezzo anormale (revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fallim.), atteso che il debito della fallita era verso la incorporante [...] e non verso la incorporata [...], la quale, proprio perché nata dalla scissione, non esisteva ancora prima*



*del compimento dell'unico atto impugnato (l'atto di scissione). L'atto in questione, perciò, non può essere revocato". E' chiaro pertanto che la massima mal rispecchia l'effettiva ratio decidendi seguito dal Tribunale di Livorno.*

I pochi spunti dottrinari che interpretano adesivamente questa sentenza, quindi, da un lato non sembrano tener conto della particolarità della vicenda ivi decisa, dall'altro sono comunque svolti con esclusivo riferimento alla diversa azione revocatoria fallimentare per "pagamenti anormali", nella quale le esigenze redistributive rispetto alla pleora del ceto creditorio e la evenienza che il fallimento venga dichiarato dopo la vicenda di scissione societaria, fanno premio rispetto alle ragioni di stretto diritto che sono ritraibili dalle norme codicistiche dianzi richiamate.

Peraltro, deve aggiungersi, neppure nel caso di specie vengono in considerazione quelle esigenze di tutela della *par condicio creditorum* che caratterizzano l'azione revocatoria fallimentare, risultando perciò sotto anche questo profilo non esperibile (e sostanzialmente inutile) un'azione revocatoria ordinaria del solo atto di scissione, considerato, come già si è ricordato, che il creditore può comunque contare, o per via di risarcimento dell'eventuale danno subito, o per garanzia solidale *ex lege*, anche sul patrimonio della società nata dalla scissione (sia pure nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato, ex art. 2506 quater c.c.).

3.

Quest'ultima considerazione introduce un ulteriore argomento, cui in via sussidiaria e di mera completezza non può che accennarsi.

Anche ove non si volesse condividere la tesi qui preferita della non esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria verso l'atto di scissione societaria, resta comunque il dato che la solidarietà *ex lege* prevista sterilizza sostanzialmente il profilo dell'*eventus damni* (che invece nell'azione revocatoria fallimentare la migliore dottrina e giurisprudenza ritengono in *re ipsa*). Infatti, se non in via diretta quantomeno in via di solidarietà, il creditore può comunque contare sulla medesima garanzia patrimoniale che i beni conferiti attraverso l'atto di scissione rappresentano. La domanda attorea va in definitiva respinta.



Sussistono giusti motivi, stante la complessità delle questioni trattate e l'apparente contraddittorietà dei (pochi) precedenti giurisprudenziali editi in materia, per compensare integralmente le spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 8919/2006, rigetta l'azione revocatoria ordinaria proposta da Farck s.p.a. nei confronti delle convenute, compensando integralmente le spese di lite.

Modena, 07/11/2009

IL CASO.it

Il Giudice

Dott. Alessandro Farolfi

OCINUTA

ny

